

## **TI\_GERICHTE 52.2004.384 vom 14. Januar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2004.384](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.384)

FR: TI\_GERICHTE 52.2004.384 du 14 janvier 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2004.384 del 14 gennaio 2005

### **Regeste**

Revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore per inidoneità caratteriale con periodo di prova di due anni. Revoca di sicurezza.

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

agosto 2004 pagg. 3 e 6). 3.3. Il ricorrente è stato pure visitato dal dr. med. \_\_\_\_\_, specialista in psichiatria e psicoterapia su bambini ed adolescenti, che lo conosce personalmente e professionalmente. Il perito di parte conferma trattarsi di un giovane emotivamente instabile che tende a dissimulare i suoi problemi ed ha delle tendenze impulsive. Considera tuttavia la misura decisa eccessiva, poiché gli impedirebbe di costruirsi una nuova vita con l'attività di giardiniere. 4. 4.1. Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il suo parere, che suggerisce una misura amministrativa significativa che tenga conto della problematicità caratteriale del soggetto e delle ripercussioni sulla sua attitudine alla guida, appare fondato ed attendibile. Esso non pecca di superficialità, ma analizza scrupolosamente il comportamento dell'insorgente in relazione ai due sinistri, ponendoli nel contesto comportamentale e familiare di allora. La dinamica di quanto accaduto la notte del 7 marzo 2004 ed il precedente – seppure non sanzionato – evento di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche, dimostrano l'effettiva pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente. L'essersi messo ugualmente alla guida di un'autovettura malgrado il provato stato d'ebrietà – l'esame del sangue ha comprovato un tasso alcolemico di 1,29-1,52 g/kg – con l'intenzione di raggiungere \_\_\_\_\_ provenendo da \_\_\_\_\_, denota già una condotta biasimabile, ritenuto come un tale comportamento fosse già stato oggetto – e nemmeno tanto tempo prima – di un decreto d'accusa da parte del ministero pubblico. Il fatto, inoltre, che durante il tragitto l'interessato abbia portato con sé altre quattro persone esponendole ad un pericolo certo, visto il suo precario stato di lucidità, accentua la mancata assunzione di alcun tipo di responsabilità nei confronti delle persone trasportate. Va in particolare considerata la giovane età dei passeggeri – la ragazza che ha avuto la peggio era addirittura quindicenne –, che avrebbe dovuto portare l'insorgente, in qualità di conducente e di persona più anziana del gruppo, ad una diligenza ed attenzione superiore alla norma. Anche l'ora insolita avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzare RI 1 nei confronti dei suoi amici, ma anche degli altri utenti della strada. La sua inabilità alla guida è pertanto da ricondurre ad un'imaturità caratteriale. A questo fatto, particolarmente allarmante, va aggiunta l'incapacità del ricorrente di spiegare le cause dei sinistri, dovute, secondo il rapporto peritale, al consumo di bevande alcoliche. Pertanto, l'incapacità del ricorrente di valutare i rischi a cui si espone guidando, unita all'eccessivo consumo di alcolici, lo rendono potenzialmente pericoloso ed inaffidabile per la sicurezza stradale. Lo dimostrano le

circostanze dei due eventi occorsi. Malgrado questo quadro, l'interessato ha dimostrato una scarsa presa di coscienza, ostinandosi a scaricare la responsabilità del proprio agire unicamente sulla sfortuna e su altri fattori esterni, piuttosto che riconoscere le proprie responsabilità. Ne consegue che l'insorgente non riesce ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per labilità caratteriale. 4.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi caratteriali che lo rendono inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore giusta gli artt. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr sono ampiamente adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione si rileva giustificato. La decisione del Consiglio di Stato che lo ha tutelato ed è oggetto di impugnativa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni del diritto. Date le citate problematiche attinenti al conducente, anche le condizioni poste appaiono del tutto consone alle particolarità del caso: il termine di prova di due anni (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) fissato dalla Sezione della Circolazione ed il presupposto di dover superare un nuovo esame psico-tecnico per essere riammesso alla guida, analizzati dal profilo dottrinale (cfr. consid. 2.1.), si avverano senz'altro giustificati. 5. Il ricorrente invoca la necessità di condurre veicoli a motore per continuare l'attività in proprio di giardiniere avviata di recente. La necessità di disporre della licenza di condurre può tuttavia essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi, Friburgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello trattato si avvera dunque improponibile. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: o; a; terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.